

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117 DEL 3 LUGLIO 2017

L'anno 2017 nel giorno del mese di, in Roma presso la Direzione del Municipio Roma VII, Piazza Cinecittà,11

il dr., nato a.....
il, in qualità di Direttore del Municipio Roma VII dell'Ente Roma Capitale – P.IVA 01057861005 C.F. 02438950586- secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n° del, esecutiva;

e

il sig., nato a,
il, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione con sede legale in Roma cap., iscritta al Registro Regionale Volontariato Regione Lazio con DD n. del, come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti,

STIPULANO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione, ha per oggetto il servizio di apertura e chiusura accessi e presidio di custodia per la regolazione dell'afflusso dell'utenza e dei veicoli all'interno del perimetro dell'intero complesso edilizio di Piazza di Cinecittà, 11, sede del Municipio Roma VII:

Sono richieste le seguenti attività:

- 1) Apertura e chiusura degli accessi dell'edificio e presidio di custodia per la regolazione dell'afflusso dell'utenza e dei veicoli all'interno del perimetro dell'intero complesso edilizio di Piazza di Cinecittà , 11 sede del Municipio Roma VII, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, dal lunedì al sabato non festivi, prevedendo durante tale orario, almeno 5 passaggi nell'area perimetrale dell'edificio (parcheggi, spazi verdi e viali).
- 2) Deve essere prevista la presenza contestuale di n.2 unità per ogni turno di servizio, le quali avranno a disposizione i locali situati all'ingresso principale (guardiola) dove è situata l'apertura automatica della sbarra di accesso.
- 3) Ulteriori disposizioni operative/organizzative sulle modalità di esecuzione delle attività di volontariato saranno impartite in occasione dell'avvio delle stesse.

ART. 2 - DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'attività inizierà il 01/01/2018 o comunque dalla data di effettivo affidamento delle attività e terminerà il 31/12/2018.

ART. 3 - RIMBORSO PER L'ATTIVITA' DI CUI ART.1

Il Municipio Roma VII per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, ai sensi dell'art.33, comma 3, del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore, corrisponderà all'Associazione aggiudicataria il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo massimo di € 27.000,00 (ventisettemila), come da piano dettagliato delle spese presentato all'interno della proposta progettuale, per la durata complessiva della prestazione di cui all'art.2.

Il pagamento del rimborso delle spese effettivamente sostenute, verrà effettuato con cadenza mensile posticipata, mediante determinazione dirigenziale, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del documento contabile con allegata la documentazione delle spese effettivamente sostenute e del relativo rendiconto della prestazione resa nel mese, previa rispondenza e regolarità della prestazione di servizio e della documentazione presentata, nel rispetto di tutte le norme contenute nella presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva di sospendere il pagamento del rimborso previsto nel caso non siano rispettati o vengono meno i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro delle Associazioni sopra citato.

ART. 4 – VOLONTARI ADDETTI AL SERVIZIO

Entro tre giorni dalla stipula della presente convenzione, l'Associazione deve inviare una comunicazione scritta alla Direzione del Municipio Roma VII, con i nominativi dei volontari e le relative turnazioni, per garantire le attività della presente convenzione.

Il personale utilizzato dovrà essere adeguatamente addestrato all'espletamento di tale servizio e dovrà, inoltre, indossare sempre una idonea divisa, dispositivi di protezione individuale e tenere una condotta affidabile, educata, disponibile e riservata.

Tale personale dovrà altresì essere munito di un telefono cellulare che lo renda rintracciabile, durante il turno, dalla Direzione Municipio Roma VII.

Ogni variazione dei volontari addetti dovrà essere comunicata per iscritto, con le stesse modalità, alla Direzione Municipio Roma VII .

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo.

L'Associazione, al riguardo, si impegna a provvedere alla sostituzione entro due giorni dal ricevimento della eventuale comunicazione motivata, pena la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 10.

L'espletamento dell'attività svolta dai volontari non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Capitolina.

ART. 5 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI ASSOCIATI

L'Associazione si impegna ad assicurare, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017 i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi..

La copertura assicurativa di cui all'art. 18 citato, costituisce elemento essenziale della convenzione, e gli oneri relativi sono ricompresi nel rimborso stabilito.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE

L'Associazione assume, in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, che dovessero verificarsi in dipendenza del servizio.

Sono a carico dell'Associazione:

- 1) L'adozione, nella prestazione del servizio, di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio richiesto e di terzi; ogni e più ampia responsabilità, al riguardo, ricadrà, pertanto, sull' Associazione, restandone del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale;
- 2) Il risarcimento di eventuali danni arrecati, a persone e cose, causati da eventi connessi al servizio richiesto.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Entro la data di stipula della presente convenzione, l'Associazione deve presentare una comunicazione scritta alla Direzione del Municipio Roma VII , con copia:

-dello STATUTO,

-dell'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio;

-della copertura assicurativa di cui all'art.18 del D.Lgs.117/2017;

-una dichiarazione attestante il permanere dell'Associazione dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Municipio Roma VII vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. Nel caso di accertate violazioni di quanto previsto nel presente atto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10.

Tutte le inadempienze dovranno essere contestate all'Associazione dalla Direzione Municipio Roma VII con nota da inviare a mezzo fax/raccomandata/Pec/a mano, entro 15 giorni lavorativi dall'infrazione, con specificazione del tipo di inadempienza contestata, del numero dei giorni per cui essa si è protratta, ovvero di altre particolarità.

All'Associazione è concesso un termine di giorni 10 per contro-dedurre. Ove le giustificazioni non siano pervenute nel suddetto termine di 10 giorni, e se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata da cause di forza maggiore, sarà applicata la clausola suddetta.

Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali di proprietà di Roma Capitale o di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'Associazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla predetta il risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi.

ART. 9 - DIVIETO DI SUB-APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di sub-appalto e di cessione del convenzione.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi, con riserva del risarcimento dei danni:

- 1) accertato subappalto;
 - 2) cessione della convenzione;
 - 3) violazione degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali;
 - 5) grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali;
 - 6) mancata sostituzione del personale non idoneo entro il termine di cui all'art. 4.
 - 7) decadenza dell'Associazione dal Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Lazio;
- Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà affidare il servizio ad altra Associazione che segue nell'ordine in graduatoria.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è quello di Roma.

Roma _____

Timbro e Firma
del Legale Rappresentante
(sottoscrizione in originale)

Il Direttore del Municipio Roma VII
